

RGN 29045/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVI CIVILE**

**in funzione di**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente       |
| dott. Maurizio Manzi    | Giudice          |
| dott. Paolo Goggi       | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente sentenza

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 29045 Ruolo Generale dell'anno 2017, rimessa per la decisione al collegio all'udienza cartolare del 10.05.2022, vertente

**T R A**

**ZILIO MARIANO**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marisol Pascucci del Foro di Treviso e Renato Mele, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Filippo Civinini n.105 in forza di procura in calce all'atto di citazione

attore

**E**

**ASSOCIAZIONE TECNICI AGRICOLI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI (A.T.A.L.P.I.)** in persona del legale rappresentante, Zilio Mariano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisol Pascucci del Foro di Treviso e Renato Mele, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Filippo Civinini n.105 giusta procura su foglio elettronico allegato all'atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. contenuto nella busta telematica



interventura

**CONTRO**

**TISO ANDREA MICHELE**, in proprio e quale liquidatore della **EUROPROFESSIONISTI – ASSOCIAZIONE TECNICI AGRICOLI LIBERO PROFESSIONISTI (A.T.A.L.P.I.)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Scoccini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Giambattista Vico n. 31, giusta procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto

**NONCHE'**

**CONFEURO**, in persona del suo Presidente, Andrea Michele Tiso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scoccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giambattista Vico n. 31, giusta procura alle liti per atto separato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

**E**

**EUROCAA S.R.L.**, in persona dell'amministratore unico, Francesco Giordani, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giambattista Vico n. 31, giusta procura alle liti per atto separato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

**OGGETTO:** impugnazione di delibere assembleari e annullamento contratto cessione quote

**CONCLUSIONI**

Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:

**per parte attrice** chiedendo: "(...) *IN VIA PRELIMINARE DI RITO*

*- accertata la carenza di legittimazione passiva di Andrea Michele Tiso in proprio e nell'asserita veste di "liquidatore di ATALPI" nel presente giudizio, ordinare lo stralcio dal fascicolo di causa degli atti depositati dal medesimo con il patrocinio dell'avv. Enrico Scoccini;*



- accertata la non compromittibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare per difetto assoluto di informazione, dichiarare la propria competenza a decidere la presente causa.

#### NEL MERITO

In via principale:

- dichiarare la nullità della delibera di EUROCAA SRL del 28.02.2017 per difetto assoluto di informazione della socia ATALPI in persona del legittimo Presidente Mariano Zilio, o comunque dichiararne l'annullamento per la mancata identificazione dei soci che l'hanno assunta, e per l'effetto dichiarare che Mariano Zilio è l'Amministratore Unico di EUROCAA SRL per legittima delibera dell'Assemblea svoltasi il 24.02.2017;

- Dichiarare la conseguente inefficacia/invalidità di tutti gli atti di esecuzione della Delibera di EUROCAA SRL del 28.02.2017;

- condannare EUROCAA SRL al risarcimento del danno in favore di Mariano Zilio per l'illegittima revoca dell'incarico di Amministratore Unico nella somma ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante;

- dichiarare l'inefficacia dell'alienazione delle partecipazioni sociali di EUROCAA SRL di proprietà di ATALPI disposta da Andrea Michele Tiso, falsus procurator di ATALPI in favore di CONFEURO il 02.03.2017 con atto della dott.ssa Elisa Puglielli notaia in Roma, Repertorio n. 3193 Raccolta n. 2074;

- condannare CONFEURO al risarcimento del danno in favore di ATALPI che si quantifica in via equitativa nella somma di 50.000,00€ ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del contraddittorio formulata da Mariano Zilio, in proprio e quale Presidente di ATALPI, voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, pendendo avanti al medesimo il procedimento RG. 74456/2017, trattenuto in decisione il 6.04.2022, per la risoluzione della controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità/inesistenza della Delibera di ATALPI del 24.10.2017, dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa.

Sulle domande riconvenzionali di EUROCAA SRL:

- dichiarare l'inammissibilità delle domande di annullamento delle delibere EUROCAA SRL del 3.02.2017 e del 20.02.2017 per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 2377 c.c. e comunque per decadenza dei termini di impugnazione;

- dichiarare l'inammissibilità della querela di falso della delibera del 3.02.2017 formulata da EUROCAA SRL per carenza dell'interesse previsto dalla legge quale condizione dell'azione.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedimento, aumentati come per legge. (...);

**per parte convenuta (TISO ANDREA MICHELE):** “(...) in via preliminare di rito; disporre la separazione delle domande indebitamente proposte in un unico atto; sempre in via preliminare di rito, dichiarare che la competenza a decidere le domande proposte dall'attore nei confronti della ATAPLI – Europrofessionisti è del collegio arbitrale previsto dall'art. 28 dello statuto di tale associazione, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda. in via subordinata di merito, rigettare le domande attrici, perché inammissibili e comunque infondate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

**per parte convenuta (CONFEURO)** chiedendo di “1. Dichiarare inammissibile la domanda del sig. Mariano Zilio di annullamento del contratto di cessione delle quote da Europrofessionisti ATALPI a Confeuro del 2/3/2017, per carenza di legittimazione attiva dell'attore;

2. Dichiarare in ogni caso infondata la domanda attrice e per l'effetto rigettarla. (...) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

**per parte convenuta (EUROCAA S.r.l.)** riservandosi ogni migliore argomentazione ed eccezione in merito “all'irrituale intervento dell'ATALPI a ministero dell'Avv. Marisol Pascucci” nei successivi scritti difensivi, si riportava alle conclusioni “precisate nella prima memoria ex art. 183 6° co, c.p.c.” come di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- In via preliminare di rito, dichiarare la competenza a decidere le domande proposte dall'attore nei confronti della Eurocaa Srl. del collegio arbitrale previsto dall'art. 36 dello statuto sociale;

- Nel merito



1. *In ogni caso rigettare la domanda attrice;*

2. *Autorizzare la proposizione della querela di falso della delibera assembleare dell'Eurocaa Srl del 03.02.2017, come formulata in comparsa di risposta;*

*- In via riconvenzionale subordinata dichiarare la invalidità delle delibere assembleari dell'Eurocaa Srl del 03.02.2017 e del 20.02.2017.*

*Con vittoria di spese e onorari di giudizio, compresa la fase cautelare.”*

**per parte intervenuta (Associazione Tecnici Agricoltori Liberi Professionisti – A.T.A.L.P.I.),** premessa la richiesta di rettifica del contraddittorio, precisava come segue le proprie conclusioni *“IN VIA PRELIMINARE DI RITO - accertata la carenza di legittimazione passiva di Andrea Michele Tiso in proprio e nell’asserita veste di “liquidatore di ATALPI” nel presente giudizio, ordinare lo stralcio dal fascicolo di causa degli atti depositati dal medesimo con il patrocinio dell’avv. Enrico Scoccini; - accertata la non compromittibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare per difetto assoluto di informazione, dichiarare la propria competenza a decidere la presente causa. NEL MERITO in via principale: - dichiarare la nullità della delibera di EUROCAA SRL del 28.02.2017 per difetto assoluto di informazione della socia ATALPI in persona del legittimo Presidente Mariano Zilio, o comunque dichiararne l’annullamento per la mancata identificazione dei soci che l’hanno assunta, e per l’effetto dichiarare che Mariano Zilio è l’Amministratore Unico di EUROCAA SRL per legittima delibera dell’Assemblea svoltasi il 24.02.2017; - Dichiarare la conseguente inefficacia/invalidità di tutti gli atti di esecuzione della Delibera di EUROCAA SRL del 28.02.2017; - condannare EUROCAA SRL al risarcimento del danno in favore di Mariano Zilio per l’illegittima revoca dell’incarico di Amministratore Unico nella somma ritenuta equa dall’Ill.mo Giudicante; - dichiarare l’inefficacia dell’alienazione delle partecipazioni sociali di EUROCAA SRL di proprietà di ATALPI disposta da Andrea Michele Tiso, falsus procurator di ATALPI in favore di CONFEURO il 02.03.2017 con atto della dott.ssa Elisa Puglielli notaia in Roma, Repertorio n. 3193 Raccolta n. 2074; - condannare CONFEURO al risarcimento del danno in favore di ATALPI che si quantifica in via equitativa nella somma di 50.000,00€ ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. In via subordinata: - nella*



*denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del contraddittorio formulata, come formulata in comparsa di risposta; da Mariano Zilio, in proprio e quale Presidente di ATALPI, voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, pendendo avanti al medesimo il procedimento RG. 74456/2017, trattenuto in decisione il 6.04.2022, per la risoluzione della controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità/inesistenza della Delibera di ATALPI del 24.10.2017, dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa. Sulle domande riconvenzionali di EUROCAA SRL: - dichiarare l'inammissibilità delle domande di annullamento delle delibere EUROCAA SRL del 3.02.2017 e del 20.02.2017 per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 2377 c.c. e comunque per decadenza dei termini di impugnazione; - dichiarare l'inammissibilità della querela di falso della delibera del 3.02.2017 formulata da EUROCAA SRL per carenza dell'interesse previsto dalla legge quale condizione dell'azione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedimento, aumentati come per legge”.*

**PREMESSO IN FATTO CHE:**

Con atto di citazione regolarmente notificato nel giudizio iscritto al R.G.N. 29045/2017, Zilio Mariano, nella qualità di socio e Presidente della Associazione Tecnici Agricoli Liberi Professionisti Italiani (A.T.A.L.P.I.), impugnava la delibera dell'A.T.A.L.P.I. stessa assunta in data 24.10.2016 con cui veniva nominato Presidente della medesima associazione, Tiso Andrea Michele; impugnava la delibera del 28.02.2017 di Eurocaa S.r.l. di cui A.T.A.L.P.I. era socia di maggioranza; richiedeva l'annullamento della cessione, avvenuta in data 02.03.2017, da parte di A.T.A.L.P.I. in favore di Confeuro S.r.l. delle partecipazioni sociali di Eurocaa S.r.l. dalla prima detenute; formulava richiesta di risarcimento del danno a carico della Eurocaa S.r.l. e richiesta di risarcimento del danno a carico del Tiso.

Nello specifico, in fatto, specificava:

- che Zilio Mariano e Tiso Rocco erano in buoni rapporti e reciproca stima da oltre vent'anni ed avevano condiviso sin dagli albori il progetto di un'associazione a tutela dei diritti degli agricoltori, che li rappresentasse unitariamente su tutto il territorio nazionale, determinando la nascita di Confeuro, ai cui organi dirigenziali lo Zilio a lungo partecipava; poi sorgevano il Patronato Labor, la Eurocoltivatori, la A.T.A.L.P.I. ed infine l'Eurocaa s.r.l.;



- che la compagine sociale di Eurocaa s.r.l. comprendeva in origine varie Associazioni e si era via via ridotta nel tempo arrivando a comprendere dal 22.02.2014 due soli soci: A.T.A.L.P.I. e Confeuro;

- che A.T.A.L.P.I. era titolare del 66,54% del capitale sociale di Eurocaa s.r.l. mentre il restante 33,46% delle quote societarie era detenuto dalla “Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo” (Confeuro);

- che in data 24.10.2016 lo Zilio, in qualità di Amministratore Unico di Eurocaa s.r.l. in *prorogatio* gestoria dal 10.10.2016, ex art. 2385 c.c., convocava l'Assemblea di Eurocaa s.r.l. per la nomina del nuovo Amministratore, ricevendo dal Presidente di Confeuro, Tiso Rocco, la richiesta di rinviarla *sine die*;

- che in data 25.01.2017 lo Zilio rinnovava la convocazione dell'Assemblea per il 03.02.2017 ai fini della nomina del nuovo Amministratore alla quale partecipava Tiso Andrea Michele, figlio di Tiso Rocco, dichiarando di rappresentare Confeuro in vece paterna e asserendo altresì di aver convocato e presieduto un'assemblea straordinaria di A.T.A.L.P.I. nella quale sarebbe stata deliberata la nomina del medesimo quale nuovo Presidente;

- che lo Zilio contestava l'illegittimità del comportamento del Tiso, il quale non era nemmeno socio di A.T.A.L.P.I. e quale legittimo Presidente dell'Associazione negava il voto di maggioranza per la ratifica di cui all'ordine del giorno, diffidandolo dal reiterare azioni che competevano esclusivamente alla compagine sociale di A.T.A.L.P.I.;

- che in data 13.02.2017 lo Zilio rinnovava la convocazione dell'Assemblea di Eurocaa s.r.l. per la nomina del nuovo Amministratore e Tiso Rocco gli comunicava l'intenzione di Confeuro di cedere la propria quota di partecipazione sociale di Eurocaa s.r.l. al prezzo di € 250.000,00 “fermo il diritto di prelazione degli altri soci della Eurocaa s.r.l.”;

- che in data 14.02.2017 lo Zilio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello Statuto, esprimeva parere contrario di Eurocaa s.r.l. alla cessione delle quote societarie di Confeuro;

- che in data 20.02.2017 l'Assemblea di Eurocaa s.r.l., presente il 66,54% del capitale sociale rappresentato da A.T.A.L.P.I. e assente Confeuro, deliberava la



nomina dello Zilio ad Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Responsabile dell'Organismo di Vigilanza di Eurocaa s.r.l.;

- che in data 23.02.2017 Eurocaa s.r.l. rilevava l'inefficacia della *denuntiatio* comunicata da Confeuro ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, per mancata indicazione della proposta concreta del terzo acquirente e delle condizioni da questi offerte;

- che in data 09.03.2017 lo Zilio riceveva una comunicazione dalla Camera di Commercio di Roma dalla quale deduceva la modifica della compagine societaria di Eurocaa s.r.l. e che tale modifica, resa disponibile in data 10.03.2017 per la visione ed estrazione, rivelava che nel corso di un'assemblea tenutasi il 28.02.2017, convocata e presieduta da Tiso Rocco, nella quale, sulla base di una falsa lettera imputata a Zilio avente ad oggetto le sue asserite dimissioni da socio e Presidente A.T.A.L.P.I, di fatto si era proceduto alla revoca dell'incarico di Amministratore Unico e alla conseguente nomina di Tiso Rocco quale Presidente del C.d.A. di Eurocaa s.r.l.;

- che, altresì, Tiso Andrea Michele in data 02.03.2017, in qualità di Presidente di A.T.A.L.P.I. aveva ceduto per € 34.600,00 tutte le quote societarie di Eurocaa s.r.l. a Confeuro;

- che in data 07.04.2017 lo Zilio eseguiva un controllo presso l'Agenzia delle Entrate e scopriva che la partita iva di A.T.A.L.P.I. risultava cessata dalla data del 25.10.2016 per espressa dichiarazione presentata da Tiso Michele Andrea mediante il Modello AA7/10, nel quale egli si qualificava fraudolentemente come "Legale Rappresentante" della Associazione;

- che lo Zilio intendeva procedere con il presente procedimento per la declaratoria di nullità:

- delle delibere A.T.A.L.P.I. del 24.10.2016 e quelle precedenti e successive eventualmente assunte dai medesimi soggetti, con ordine di loro esibizione ex art. 210 c.p.c.;

- della delibera Eurocaa s.r.l. del 28.02.2017;

- per l'annullamento dell'Atto di Cessione concluso tra A.T.A.L.P.I. e Confeuro il 02.03.2017;

- per la condanna di Tiso Andrea Michele per aver agito in veste di *falsus procurator* di A.T.A.L.P.I.



Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto parte attrice deduceva in diritto:

- la totale illegittimità delle delibere A.T.A.L.P.I del 24.10.2016 e quelle precedenti e successive, ex art. 23 cod. civ. poichè assunte, in spregio della Legge e dello Statuto A.T.A.L.P.I., da persone totalmente estranee alla sua compagine associativa e agli organi amministrativi, nonché in difetto di convocazione dello stesso attore e, pertanto, da considerarsi giuridicamente inesistenti e comunque nulle;

- la nullità della delibera Eurocaa s.r.l. del 28.02.2017 per difetto assoluto di informazione conseguente la mancata convocazione assembleare in spregio al combinato disposto degli artt. 2379, comma 1 e 2479 ter, comma 4, cod. civ. nonché all'art. 17 dello Statuto di Eurocaa s.r.l.;

- l'annullamento della delibera Eurocaa s.r.l. del 28.02.2017 per il mancato rispetto della norma di cui all'art. 2375, comma 1, cod. civ. secondo cui il verbale dell'Assemblea deve indicare l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

- l'annullamento della cessione quote di A.T.A.L.P.I. a Confeuro del 02.03.2017 poichè Tiso Andrea Michele aveva agito in nome e per conto di A.T.A.L.P.I in veste di *falsus procurator* e che l'atto di cessione compiuto era da considerarsi invalido finché non veniva ratificato dallo Zilio, legittimo Presidente del Consiglio Direttivo di A.T.A.L.P.I.;

- il risarcimento del danno subito dallo Zilio per le ingiustificate conseguenze delle decisioni illegittime assunte in sua assenza dall'Assemblea di Eurocaa s.r.l. nonché per l'usurpazione indebita del titolo e delle funzioni di Presidente di A.T.A.L.P.I. da parte di Tiso Andrea Michele per la cui quantificazione si rimetteva all'equità di questo Ill.mo Tribunale.

L'attore pertanto precisava le conclusioni chiedendo *“nel merito:*

- *accertati e ritenuti i fatti di causa dichiarare la nullità delle delibere A.T.A.L.P.I. assunte in data 24.10.2016 di quelle precedenti e successive assunte dai medesimi soggetti, previo loro ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e per l'effetto dichiarare che Mariano Zilio è Presidente del Consiglio Direttivo A.T.A.L.P.I. per legittima delibera del 31.03.2014;*

- *accertati e ritenuti i fatti di causa dichiarare la nullità della delibera Eurocaa S.R.L. del 28.02.2017 per difetto assoluto di informazione conseguente alla mancata*



*convocazione assembleare, o comunque dichiararne l'annullamento per la mancata identificazione dei soci che l'hanno assunta, e per l'effetto dichiarare che Mariano Zilio è l'Amministratore Unico di Eurocaa S.R.L. per legittima delibera dell'Assemblea svoltasi il 20.02.2017;*

*- accertati e ritenuti i fatti di causa condannare Eurocaa S.R.L. al risarcimento del danno in favore di Mariano Zilio nella somma equamente quantificata dall'Ill.mo Giudicante;*

*- accertati e ritenuti i fatti di causa dichiarare l'annullamento della Cessione di partecipazioni sociali di Eurocaa S.R.L. disposta illegittimamente da A.T.A.L.P.I. in favore di Confeuro il 02.03.2017 con atto della dott.ssa Elisa Puglielli notaia in Roma, Repertorio n. 3193 Raccolta n. 2074;*

*- accertati e ritenuti i fatti di causa condannare Andrea Michele Tiso al risarcimento del danno in favore di Mariano Zilio per l'indebita usurpazione delle sue funzioni amministrative e gestorie di A.T.A.L.P.I. quantificato nella misura che verrà ritenuta di giustizia.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedimento.”*

Con separato ricorso del 26.04.2017, Zilio Mariano richiedeva la sospensione dell'efficacia della delibera A.T.A.L.P.I. del 24.10.2016 e della delibera Eurocaa S.r.l. del 28.02.17, ritenendone sussistenti i presupposti di legge, nonché la nomina di Curatore Speciale ex artt. 78-79 c.p.c. a causa del sussistente conflitto di interessi “vertendosi in ipotesi di impugnativa delle delibere di nomina degli attuali organi amministrativi di A.T.A.L.P.I. e di Eurocaa S.R.L.”.

Si costituiva nel sub-procedimento (R.G.N. 29045/2017-1) Tiso Andrea Michele, in proprio e quale liquidatore della Europrofessionisti – Associazione Tecnici Agricoli Libero Professionisti, il quale – per quanto in quella sede di interesse, eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della delibera A.T.A.L.P.I. - perché presentata ad un Giudice ritenuto incompetente stante la presenza della clausola compromissoria - nonché l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Si costituiva anche la Eurocaa S.r.l. deducendo, in ordine all'istanza di sospensione spiegata da Mariano Zilio, l'improcedibilità della richiesta di sospensione cautelare della delibera stante la clausola compromissoria e la carenza dei presupposti di legge per la sua concessione.



Il procedimento cautelare si concludeva con il rigetto dell'istanza di sospensione delle delibere impugnate, stante l'insussistenza del *fumus boni iuris* secondo i motivi prospettati dal Zilio, con assorbimento di ogni ulteriore e diversa questione, demandando al merito la regolamentazione delle spese di lite.

Si costituiva nel giudizio di merito Tiso Andrea Michele, in proprio e quale liquidatore della Europrofessionisti – Associazione Tecnici Agricoli Libero Professionisti, deducendo quanto segue:

- contrariamente a quanto asserito dall'attore, era stata deliberata l'iscrizione del Tiso nella compagine sociale in sede di assemblea, convocata dallo stesso Zilio per il giorno 12.07.2011, e la sua elezione nel Consiglio Direttivo;

- il Tiso, nel ruolo di membro del Consiglio Direttivo, convocava in data 18.10.2016 l'assemblea dell'A.T.A.L.P.I. - Europrofessionisti che si svolgeva il successivo 24.10.2016, nella quale si prendeva atto delle dimissioni dello Zilio, procedendo alla sua cancellazione dalla compagine sociale;

- il doc. 24 prodotto dall'attore era una "creazione postuma", atteso che nel 2014 non vi era motivo di rinnovare il Consiglio Direttivo di A.T.A.L.P.I. – Europrofessionisti, rinnovato nel luglio 2011 ed avente durata quinquennale. In ogni caso, a tale riunione non era stato convocato il socio ed amministratore Tiso;

- le irrevocabili dimissioni presentate dallo Zilio il 10.10.2016 "da ogni e qualsiasi carica rivestita in seno a Confeuro" erano da intendersi quale interruzione da ogni e qualsiasi rapporto con la Confeuro ed anche con Europrofessionisti – A.T.A.L.P.I., sia quale presidente (scaduto) sia quale associato;

- di conseguenza, la mancata convocazione dello Zilio all'assemblea del 24.10.2016 era legittima, in quanto dimissionario da entrambe le cariche;

- pertanto, a far data dal 13.10.2017, lo Zilio interrompeva definitivamente tutti i rapporti con il sistema confederale Confeuro ed, in particolare, con la Europrofessionisti A.T.A.L.P.I. e con la EuroCaa S.r.l..

Premessa tale ricostruzione in fatto, il Tiso assumeva in diritto: a) la carenza dei presupposti di connessione tra le domande presentate dall'attore nei confronti di soggetti diversi, con richiesta di separazione delle cause; b) l'inammissibilità della domanda per carenza di giurisdizione del Giudice adito in virtù di clausola arbitrale contenuta nello statuto della Europrofessionisti – A.T.A.L.P.I.; c) l'infondatezza nel



merito della domanda per comunicazione da parte dello Zilio delle proprie irrevocabili dimissioni da ogni incarico, compreso quello di socio fiduciario di Europrofessionisti – A.T.A.L.P.I. con conseguente legittima mancata convocazione dello stesso all’assemblea del 24.10.2016, dalla impugnazione della quale l’attore risultava, in ogni caso, decaduto; d) l’infondatezza della domanda di annullamento del contratto di vendita delle quote di Eurocaa a Confeuro, in quanto il Tiso, membro del Consiglio Direttivo, in luogo del presidente dimissionario Zilio, aveva posto in essere il contratto di vendita sulla base di una legittima delibera del medesimo Consiglio Direttivo che gli aveva conferito tale potere; e) l’infondatezza dell’azione di risarcimento danni proposta nei confronti del Tiso.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tiso, in proprio e nella qualità, formulava le seguenti conclusioni: *“(...) in via preliminare di rito: disporre la separazione delle domande indebitamente proposte in un unico atto; sempre in via preliminare di rito, dichiarare che la competenza a decidere le domande proposte dall’attore nei confronti della A.T.A.L.P.I – Europrofessionisti è del collegio arbitrale previsto dall’art. 28 dello statuto di tale associazione, e per l’effetto dichiarare inammissibile la domanda. in via subordinata di merito, rigettare le domande attrici, perché inammissibili e comunque infondate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”*.

Si costituiva, altresì, in giudizio la Eurocaa S.r.l., proponendo domanda riconvenzionale e deducendo quanto segue:

- Che la convenuta aveva avuto contezza del verbale della riunione del 03.02.2017, la quale riportava una versione falsata dei soci presenti e dello svolgimento dell’assemblea solo in questo giudizio, poiché prodotta dall’attore negli atti del giudizio e mai stata iscritta nel registro delle imprese. Inoltre:

- La Confeuro non aveva partecipato all’assemblea, perché nessuno dei presenti era munito di delega e non si era mai dichiarato rappresentante della confederazione;

- Lo Zilio in quella sede, richiamandosi ad una precedente e-mail del 22.01.2017 indirizzata ai responsabili delle varie strutture ed enti confederati, chiedeva a Tiso Andrea Michele, Giordano Francesco e Trovato Pietro se Confeuro fosse disponibile a corrispondere la somma di € 250.000,00 al fine di definire tutti i rapporti con il sistema Confeuro;



• Tiso Andrea Michele, conoscendo le intenzioni del padre Tiso Rocco in merito, dava risposta negativa e abbandonava l'adunanza senza che fosse deliberata alcuna delle questioni poste all'ordine del giorno, compresa la nomina del nuovo amministratore;

- che il 13.02.2017 Zilio convocava nuovamente l'assemblea della società per il 20.02.2017 da tenersi non presso la sede sociale ma a Conserve (PD), luogo di sua residenza, con un ordine del giorno che comprendeva, tra le altre cose, ancora una volta la nomina del nuovo amministratore (anche se lo stesso aveva sostenuto di essere già stato nominato nella precedente assemblea del 03.02.2017);

- che in detta assemblea, di cui Eurocaa apprendeva l'esistenza solo successivamente con la consegna dei libri sociali a fine marzo 2017 a seguito della denuncia presentata, in mancanza della Confeuro, lo Zilio, dichiarandosi falsamente rappresentante del socio A.T.A.L.P.I. (di cui non era più presidente dal 20.10.2016), si autonominava ancora una volta amministratore unico, Direttore tecnico, Responsabile del MOG;

- che Eurocaa s.r.l. era stata costituita dalla Confeuro per prestare assistenza e consulenza agli agricoltori associati ai sensi del D.Lgs. 165/1999;

- che con l'entrata in vigore del D.M. 27.03.2008, l'Eurocaa perdeva i requisiti per il riconoscimento, poiché alcuni suoi soci non avevano rappresentanza del CNEL, determinando l'esigenza per la Confeuro di modificare la compagine sociale della società, conformandosi alla nuova disciplina e il Presidente di Confeuro, Tiso Rocco, prendeva contatto con due periti agronomi associati alla Confederazione (Zilio Mariano e Farinazzo Evandro) sollecitandoli alla costituzione di un'"*associazione di liberi professionisti*" rispondente ai requisiti di cui alla lett. F) dell'art. 1 del D.M. 27.03.2008;

- che in data 06.04.2011 veniva costituita l'Associazione Tecnici Liberi professionisti italiani – Europrofessionisti e con modifica statutaria Tiso Andrea Michele, quale Presidente di Confeuro, diveniva socio e componente del Consiglio direttivo dell'associazione con voto consuntivo;

- che il 10.10.2016 lo Zilio dichiarava di volersi dimettere da ogni e qualsiasi incarico all'interno della Confederazione per rompere ogni rapporto con l'intero sistema confederale, essendone venuto meno il rapporto fiduciario.



Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto parte convenuta insistendo sulla infondatezza della domanda di annullamento della delibera del 28.02.2017 e sulla improcedibilità e infondatezza della richiesta di sospensione della delibera del 28.02.2017 impugnata, deduceva in diritto:

- la violazione delle disposizioni di litisconsorzio facoltativo per la assoluta mancanza dei presupposti per la realizzazione del cumulo soggettivo e del conseguente *simultaneus processum* ex art. 103 c.p.c., difettando tanto la connessione tra le numerose domande proposte dall'attore nei confronti di soggetti diversi aventi ciascuna *cause petendi* e *petitum* assolutamente autonome quanto la identità di questioni da risolvere;

- la incompetenza del Tribunale adito essendo prevista nello statuto di Eurocaa s.r.l. la clausola arbitrale;

- in riconvenzionale, la invalidità delle delibere Eurocaa s.r.l. del 03.02.2017 e 20.02.2017.

Precisava, pertanto, le conclusioni in comparsa in maniera conforme a quanto sopra evidenziato con la ulteriore richiesta, tuttavia "*in via preliminare di rito: disporre la separazione delle domande giudiziali proposte*".

All'esito della prima udienza di comparizione nel giudizio recante nrg. 29045/2017, il precedente Giudice Istruttore disponeva la separazione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione svolta dallo Zilio ex artt. 23 e 24 c.c. avverso la deliberazione A.T.A.L.P.I. del 24.10.2016 e la domanda di risarcimento del danno nei confronti del Tiso da quello di cui era causa. Il giudizio così separato assumeva il numero di ruolo R.G.N. 74456/2017, mentre il presente giudizio rimaneva incardinato per l'annullamento della delibera Eurocaa s.r.l. del 28.02.2017 e per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione del 02.03.2017 concluso dal Tiso quale asserito *falsus procurator* di A.T.A.L.P.I. in favore di Confeuro, asserita terza acquirente in mala fede.

In pendenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., concessi in sede di prima udienza di comparizione, lo Zilio proponeva reclamo (rg.n. 1725/2018) ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della delibera di Eurocaa s.r.l. del 28.02.2017, emessa all'esito del procedimento cautelare (rg.n. 29045/2017-1). In particolare, lo Zilio



lamentava l'errata valutazione delle allegazioni documentali e fattuali in ordine al *fumus boni iuris* rappresentato. La Eurocaa S.r.l., costituitasi nel procedimento di reclamo, ne chiedeva l'integrale rigetto.

Il procedimento si concludeva con ordinanza di rigetto, riservando al merito la regolamentazione delle spese di lite.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., lo Zilio proponeva ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. (rg.n. 29045/2017-2) del 66,54% delle quote di Eurocaa s.r.l., asseritamente acquisite in modo illegittimo da Confeuro, con contestuale nomina di un custode. Detto procedimento, al quale prendevano parte le altre parti processuali del giudizio di merito, veniva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, Zilio Mariano, costituitosi nel giudizio principale, al quale il cautelare era strumentale, personalmente e non nella qualità di Presidente della A.T.A.L.P.I.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

In data 19.04.2019 lo Zilio proponeva istanza ex art. 81 c.p.c. affinché fosse regolarizzato il contraddittorio nel presente procedimento – in forza dell'ordinanza che aveva disposto la separazione dei giudizi – e fosse estromesso dal giudizio Tiso Michele Andrea, in proprio e in qualità di liquidatore di A.T.A.L.P.I..

Successivamente, l'A.T.A.L.P.I., in persona del liquidatore Tiso Andrea Michele, vistasi "impropriamente espunta quale parte del presente giudizio", a seguito dell'istanza presentata dallo stesso Tiso chiedeva esservi riammessa quale litisconsorte necessaria.

Riabilitata all'accesso al fascicolo telematico per dichiarata persistente legittimazione passiva, l'A.T.A.L.P.I., questa volta in persona del legale rappresentante Zilio Mariano, con atto del 04.01.2020, interveniva volontariamente in giudizio ex art. 105 c.p.c. facendo proprie le domande proposte dallo Zilio, di cui ratificava l'operato, ed esponendo quanto segue:

- l'A.T.A.L.P.I. era un'associazione non riconosciuta fondata da Mariano Zilio (Presidente del Consiglio Direttivo) ed Evandro Farinazzo per l'intermediazione e l'assistenza alle imprese agricole, svolgente attività per mezzo della EUROCAA S.r.l.



della quale deteneva il 66,54% delle quote e di cui lo stesso Zilio era Amministratore Unico;

- la CONFEURO, con Presidente Tiso Rocco, deteneva il residuo 33,46% della EUROCAA S.r.l.;

- i rapporti di compartecipazione societaria si incrinavano nel febbraio/marzo 2017, quando lo Zilio apprendeva di essere stato revocato, in data 28.02.2017, dal ruolo di Amministratore Unico della EUROCAA S.r.l. che aveva subito - per le azioni abusive di CONFEURO poste in essere dal Tiso Rocco e dal figlio Tiso Andrea Michele - una modifica della compagine societaria con nomina del Tiso Rocco al ruolo di Presidente del CdA di EUROCAA S.r.l.;

- lo Zilio scopriva, inoltre, che CONFEURO, con atto di cessione quote del 02.03.2017, era divenuta socia unica di EUROCAA S.r.l., avendo acquisito il 66,54% delle quote di proprietà di A.T.A.L.P.I., vendute da Tiso Andrea Michele nell'asserita qualità di Presidente A.T.A.L.P.I. al prezzo di € 34.600,00, oggetto di assegno circolare non trasferibile intestato ad A.T.A.L.P.I. e negoziato sul conto corrente personale del Tiso;

- in data 31.03.2017 il Tiso dichiarava la cessazione dell'attività di A.T.A.L.P.I., disponendone la liquidazione ed assumendo il ruolo di liquidatore;

- nel merito, la A.T.A.L.P.I. rilevava di non essere stata convocata alla Assemblea di EUROCAA S.r.l. del 28.02.2017, quando era stato illegittimamente revocato dal proprio ruolo lo Zilio. Conseguentemente, tale delibera doveva ritenersi nulla per mancata convocazione del socio e per il mancato rispetto dell'art. 2375, comma 1, c.c.;

- la cessione quote di EUROCAA S.r.l. compiuta dal Tiso in nome di A.T.A.L.P.I. era da ritenersi abusiva, in quanto il Tiso non aveva la legittima rappresentanza dell'Associazione e CONFEURO, consapevole della carenza di legittimi poteri di rappresentanza in capo al Tiso, era terza acquirente in malafede. In ogni caso, A.T.A.L.P.I. non intendeva ratificare l'atto di cessione quote del 02.03.2017;

- Tiso Andrea Michele doveva essere estromesso dal presente giudizio, perché illegittima e non corrispondente al vero la dichiarazione di ricoprire il ruolo di liquidatore di A.T.A.L.P.I..



Alla luce di tali argomentazioni, la A.T.A.L.P.I. rassegnava le seguenti conclusioni: “(...) *In via preliminare: regolarizzare il contraddittorio ai sensi dell’art. 81 c.p.c. con estromissione dal giudizio di Andrea Michele Tiso in proprio e nell’asserita veste di Liquidatore ATALPI, disporre lo stralcio dal fascicolo di causa degli atti dallo stesso dimessi successivamente al 10.12.2017 nell’asserita qualità di “liquidatore di ATALPI” e condannare lo stesso al risarcimento dei danni ex art. 96 III comma cpc in favore di ATALPI che si quantificano in via equitativa nella somma di 10.000,00€ ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Nel merito:*

- *accertati e ritenuti i fatti di causa dichiarare la nullità della delibera EUROCAA SRL del 28.02.2017 per difetto assoluto di informazione conseguente alla mancata convocazione assembleare di ATALPI, o comunque dichiararne l’annullamento per violazione dell’art. 2375 I comma c.c. e per l’effetto dichiarare che Mariano Zilio è l’Amministratore Unico di EUROCAA SRL per legittima Delibera di EUROCAA SRL del 20.02.2017;*

- *accertati e ritenuti i fatti di causa condannare EUROCAA SRL al risarcimento del danno in favore di Mariano Zilio per la revoca di Amministratore Unico senza giusta causa nella somma equamente quantificata dall’Ill.mo Giudicante;*

- *accertati e ritenuti i fatti di causa dichiarare l’annullamento della Cessione di partecipazioni sociali di EUROCAA SRL disposta illegittimamente da Andrea Michele Tiso in nome e per conto di ATALPI e in favore di CONFEURO il 02.03.2017 con atto della dott.ssa Elisa Puglielli notaia in Roma, repertorio n. 3193 Raccolta n. 2074;*

- *accertati e ritenuti i fatti di causa condannare CONFEURO al risarcimento del danno in favore di ATALPI che si quantifica in via equitativa nella somma di 50.000,00€ ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia.*

*In ogni caso: - condannare le convenute al risarcimento del danno ex art. 96, III comma, cpc quantificato in via equitativa nell’importo di 10.000,00€ ciascuna e alla rifusione delle competenze professionali di lite con applicazione dei parametri ministeriali nella misura massima tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate, con la maggiorazione di legge del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, oltre anticipazioni e spese anche forfettarie nella misura del 15%”.*



Nelle more del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni l'A.T.A.L.P.I. proponeva ricorso cautelare in corso di causa per il sequestro giudiziario del 66,45% delle quote di EUROCAA S.r.l. (r.g.n. 29045/2017-3) illegittimamente acquisite da Confeuro, con contestuale richiesta di nomina di un custode. All'esito di detto procedimento, al quale prendevano parte CONFEURO ed EUROCAA S.r.l., la domanda veniva rigettata per carenza di strumentalità del richiesto provvedimento cautelare di sequestro rispetto alla posizione processuale di A.T.A.L.P.I. ed alla pronuncia di merito dalla stessa invocata.

La causa di merito, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### OSSERVAZIONI IN DIRITTO

In via preliminare rispetto ad ogni altra questione di merito, deve essere affrontata, con riferimento alla domanda formulata dall'attore Zilio Mariano avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'assemblea della Eurocaa s.r.l. del 28 febbraio 2017 con cui il medesimo è stato "revocato" da amministratore unico della società, e sostituito da Tiso Rocco, l'eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta Eurocaa s.r.l..

All'art. 36 dello Statuto della Eurocaa s.r.l. (doc. 7 fasc. Eurocaa) è contenuta apposita clausola compromissoria con la quale è devoluta alla competenza arbitrale - nel caso di specie composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Roma - la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere "tra i soci o tra i soci e la società, ovvero le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori anche nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero)".

Il terzo comma del medesimo articolo prevede, poi, che «gli arbitri giudicheranno "de bono et aequo" senza formalità di procedure entro 90 giorni dal ricevimento dell'incarico». Non è in discussione tra le parti la validità della clausola e la sua idoneità a derogare alla competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri anche dopo l'introduzione, in ambito societario, dell'art. 34 comma 2 del Decreto



Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, il quale dispone, a pena di nullità, che il potere di nomina di tutti gli arbitri debba essere conferito a soggetto estraneo alla società stessa.

Nel caso di specie, l'inapplicabilità della clausola compromissoria alla fattispecie, secondo la difesa della parte attrice, discenderebbe dal vizio che affligge la procedura di convocazione dell'assemblea del 28.2.2017. In particolare, l'attore, sul presupposto che ha impugnato la delibera assembleare in oggetto per far valere la nullità-inesistenza della stessa, non essendo stato il medesimo convocato, quindi, in quanto assunta in mancanza assoluta di informazione, assume che tale circostanza comporterebbe la non compromettibilità in arbitri della controversia.

L'argomentazione di parte attrice non è condivisibile. Costituisce consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte quello secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (cfr., *ex multis*, Cass. n. 3772/05). A tal fine è stato puntualizzato che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. La stessa Corte di legittimità, tuttavia, ha delimitato il limite del menzionato principio, in particolare circoscrivendolo ed applicandolo in occasione di controversie di tutt'altra natura rispetto a quella per cui è causa, segnatamente in quelle involgenti le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (v. ad es. Cass. n. 3772/05, Cass. n. 18600/11, Cass. n. 13031/14; di recente: Cass. n. 12391/19). Sempre la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 16625/2013, in tema di società di capitali) ha poi affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.). In tale ultimo ambito, tuttavia, non può esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772/2005; n.



18600/2011; n. 27736/2018). E ciò tenuto conto che, sempre secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, devono essere considerate compromettibili in arbitri tanto le delibere societarie annullabili, quanto quelle viziate da nullità sanabile (fra cui rientrano quelle affette da vizi afferenti la convocazione o l'informazione dei soci). Non lo sono, invece, quelle insanabilmente nulle per aver modificato l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite od impossibili. In particolare, deve ritenersi che la controversia riguardante la nullità delle delibere assembleari per omessa convocazione di soci sia compromettibile in arbitri attesa la "non coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendosi ricomprendere in quest'ultima esclusivamente le nullità insanabili, per le sole quali residua il regime dell'assoluta inderogabilità e pertanto dell'indisponibilità e non compromettibilità ad arbitri del relativo diritto. Alla luce di tale impostazione è da ritenersi ammissibile la competenza arbitrale per le controversie aventi ad oggetto, ad esempio, la nullità dell'assemblea per mancata convocazione del socio, in quanto tale fattispecie è soggetta al regime della sanatoria delle nullità previsto all'art. 2379 bis c.c., comma 1" (Cass. civ., sez I, 25.06.2014, n.14340). La medesima pronuncia precisa, al riguardo, che il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile. Allo stesso modo è stata ritenuta compromettibile in arbitri una controversia avente ad oggetto la nullità dell'assemblea per aver deliberato su temi estranei all'ordine del giorno (Cass. n. 16265 del 2013), essendo chiara l'impossibilità di assimilare il caso del difetto d'informazione derivante dalla modalità di redazione dell'ordine del giorno e il diverso caso di mancata convocazione dell'assemblea (art. 2370 c.c., comma 1).

Nello stesso senso si è pronunciata Cass. ord. 20.09.2012, n.15890, secondo la quale: "La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al termine di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c. è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità dei diritti e, quindi, alle sole nullità insanabili".



Mentre non può suscitare dubbi di sorta, quanto alla compromettibilità in arbitri, il secondo motivo di impugnazione della delibera in oggetto, che lo stesso attore ha dedotto costituire un'ipotesi di annullabilità della stessa, avente ad oggetto la "mancata identificazione dei soci che l'hanno assunta", come tale rientrante nella disciplina di cui all'art. 2479 *ter* primo comma c.c..

Tali essendo le risultanze di causa ed in presenza nello Statuto della Eurocaa s.r.l. di valida clausola statutaria per arbitrato irrituale, va dichiarata, dunque, l'improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario, con conseguente competenza a decidere sulla relativa controversia in capo al nominando Collegio Arbitrale. Nell'ipotesi di arbitrato irrituale, che ha ottenuto espresso riconoscimento normativo a seguito dell'introduzione dell'art. 808 *ter* c.p.c. e che, secondo l'impostazione tradizionale, costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie civili alternativo al processo ed estraneo all'ambito giurisdizionale, va pertanto semplicemente dichiarata l'improponibilità della domanda, avendo le parti consensualmente escluso la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria. Rileva inoltre il Giudice che, vertendosi in fattispecie di arbitrato irrituale (art. 808 *ter* c.p.c.) e, quindi, in una ipotesi di risoluzione della controversia al di fuori dell'ambito giurisdizionale, non è applicabile l'art. 819 *ter* c.p.c., come da interpretare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo civile, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. (cfr. Corte Cost. n. 223/2013): si conferma sul punto l'orientamento consolidato dell'Ufficio.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale assorbe ogni altra questione di merito e di rito, compresa la domanda risarcitoria formulata nei confronti della Eurocaa s.r.l., in quanto strettamente connessa a quella principale e compresa, altresì - una volta rinunciata da parte della Eurocaa s.r.l. la querela di falso avverso la delibera assembleare del 03.02.2017 - la domanda riconvenzionale impugnatoria avanzata dalla Eurocaa s.r.l., in quanto formulata soltanto in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso dalla medesima sollevata.

Deve poi essere accertato il difetto di legittimazione attiva dell'attore Zilio Mariano con riferimento alla domanda dal medesimo formulata avente ad oggetto



“l’annullamento della Cessione di partecipazioni sociali di Eurocaa S.R.L. disposta illegittimamente da A.T.A.L.P.I. in favore di Confeuro il 02.03.2017 con atto della dott.ssa Elisa Puglielli notaia in Roma, Repertorio n. 3193 Raccolta n. 2074”, così come già oggetto di accertamento nei giudizi cautelari in corso di causa che si sono svolti tra le parti.

Invero, nell’atto di citazione lo Zilio, agendo in proprio, ha cumulativamente proposto varie domande, chiedendo, in proprio, oltre all’annullamento delle deliberazioni che riguardavano il proprio *status*, anche, per quanto qui di interesse, l’annullamento della cessione di partecipazioni sociali, relative al capitale sociale di Eurocaa S.r.l., disposta da A.T.A.L.P.I. in favore di Confeuro con atto del 2/3/2017. Per contro, nel successivo atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato il 4/1/2020, lo stesso, in qualità di presidente di A.T.A.L.P.I., ha chiesto, sul presupposto appunto che *medio tempore* fosse rientrato nella pienezza delle funzioni di presidente e legale rappresentante di A.T.A.L.P.I., l’accoglimento, questa volta in favore dell’associazione dal medesimo rappresentata, delle domande originariamente formulate nell’atto di citazione dallo stesso Zilio, ma in proprio.

Orbene, poiché a mente dell’art. 268 secondo comma c.p.c. l’intervento del terzo può aver luogo sino a che non vengono precisate le conclusioni, ma il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisce volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio, è di tutta evidenza che lo Zilio, nella riacquisita qualifica, non è legittimato a richiedere, quale interventore volontario, l’annullamento dell’atto di cessione delle quote, in quanto lo stesso non era legittimato all’impugnazione, in proprio, della cessione delle quote, contratto, invero, in ipotesi impugnabile solo dalla parte contraente, ossia da A.T.A.L.P.I. in persona del legale rappresentante.

Pertanto, ribadito che a nulla rileva, a fronte della cristallizzazione del *petitum* e della *causa petendi* contenuti nell’atto di citazione e nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., che nel frattempo lo Zilio sia rientrato nella pienezza delle funzioni di presidente e legale rappresentante di A.T.A.L.P.I., è evidente che, sebbene è innegabile che la sospensione degli effetti della deliberazione A.T.A.L.P.I. del 24/10/2016, avente ad oggetto la sostituzione dello Zilio nell’incarico di presidente dell’associazione, costituisce presupposto logico-giuridico per poi poter agire





proprio potere rappresentativo, o quella dell'intervento del Legittimo Rappresentante per sanare la carenza e ratificare l'operato del *falsus procurator*, mentre nel caso di specie la costituzione in giudizio della A.T.A.L.P.I. in persona del Tiso, munito dei poteri rappresentativi, si giustificava per effetto della deliberazione del 24/10/2016, comunque efficace fino alla sospensione avvenuta soltanto in data 10/12/2017.

Né può essere considerato ammissibile, sotto il profilo procedurale, l'atto di intervento depositato il 4.1.2020 con il quale A.T.A.L.P.I., in persona appunto di Zilio Mariano – la cui legittimazione sostanziale e processuale si fonda sulla sospensione cautelare della deliberazione del 24/10/2016, senza peraltro che il giudizio di merito si sia poi concluso, in primo grado, con l'annullamento della delibera: cfr. sentenza emessa da questo Tribunale il 02/06/2022 nel giudizio separato RGN 74456/2017 - è intervenuta in giudizio aderendo alle domande dell'attore e dunque assumendo una diversa posizione rispetto a quelle cristallizzate nella comparsa di costituzione e risposta del Tiso del 16.6.2017. E ciò, se non altro, in quanto tale atto di intervento è stato spiegato da un soggetto già costituito in giudizio, peraltro quale parte convenuta - considerato che la soggettività giuridica degli enti non muta in relazione alla persona fisica che li rappresenta - tenuto conto che la legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso (cfr. Cass. n. 16665 del 6/7/2017; Cass. n. 31939 del 06/12/2019, in motivazione).

Anche in tal caso l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva dello Zilio assorbe ogni altra questione di merito e di rito, comprese le domande risarcitorie formulate nei confronti del Tiso per l'asserita indebita usurpazione delle sue funzioni amministrative e gestorie di A.T.A.L.P.I..

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 (valori medi), seguono la soccombenza, anche per i procedimenti cautelari – ed i relativi reclami - svoltisi nel corso del giudizio di merito, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta da ciascuna delle parti convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:



- dichiara l'improponibilità della domanda formulata da Zilio Mariano nei confronti della Eurocaa avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'assemblea della Eurocaa s.r.l. del 28 febbraio 2017, per previsione, nello Statuto della società, di clausola compromissoria per arbitrato irrituale;

- dichiara assorbita ogni altra questione di merito e di rito, comprese le domande risarcitorie formulate dall'attore nei confronti della convenuta Eurocaa s.r.l. e la domanda riconvenzionale formulata da Eurocaa s.r.l.;

- accerta il difetto di legittimazione attiva dell'attore Zilio Mariano con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'atto di cessione di partecipazioni sociali della Eurocaa s.r.l. stipulato tra la A.T.A.L.P.I. e la Confeuro in data 02.03.2017;

- dichiara assorbita ogni altra questione di merito e di rito, comprese le domande risarcitorie formulate dall'attore nei confronti del convenuto Tiso Andrea Michele;

- dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla A.T.A.L.P.I. in persona del legale rappresentante, Zilio Mariano;

- condanna l'attore alla refusione, in favore dei convenuti Tiso Andrea Michele, in proprio e quale liquidatore della A.T.A.L.P.I., Eurocaa s.r.l. e Confeuro, delle spese di lite, comprese quelle relative ai procedimenti cautelari – ed ai relativi reclami - svoltisi nel corso del giudizio di merito, che liquida, complessivamente, per Eurocaa s.r.l., in euro 20.410,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge; per Tiso Andrea Michele, in proprio e quale liquidatore della A.T.A.L.P.I., in euro 13.088,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge; per Confeuro, in euro 14.793,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2022.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

Il Giudice

Dott. Paolo Goggi

